

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA
SELEZIONE DI UN ORGANISMO SPECIALIZZATO
INDIPENDENTE PER IL MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE PER
IL TRIENNIO 1° LUGLIO 2013 – 30 GIUGNO 2016**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Sommario

articolo 1.	OGGETTO DELL' APPALTO	3
articolo 2.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	3
articolo 3.	CARATTERI DEL SERVIZIO	3
articolo 4.	DURATA DEL CONTRATTO	7
articolo 5.	IMPORTO DELL' APPALTO	7
articolo 6.	VARIAZIONE DELL' ENTITA' DEL SERVIZIO	7
articolo 7.	CAUZIONE	8
articolo 8.	PAGAMENTI	8
articolo 9.	RESPONSABILITA' ED ONERI DELL' AGGIUDICATARIO	9
articolo 10.	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	11
articolo 11.	VERIFICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	12
articolo 12.	PENALITA'	12
articolo 13.	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE PENALI	12
articolo 14.	CESSIONE E SUBAPPALTO	13
articolo 15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
articolo 16.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
articolo 17.	RECESSO	14
articolo 18.	RECESSO PER GIUSTA CAUSA	14
articolo 19.	ESECUZIONE IN DANNO	15
articolo 20.	RISERVATEZZA	15
articolo 21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
articolo 22.	ESONERO DELL' AUTORITA' DA QUALSIASI RESPONSABILITA'	16
articolo 23.	REVISIONE DEI PREZZI	16
articolo 24.	PRIVATIVE E BREVETTI	17
articolo 25.	FALLIMENTO DELL' APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	17
articolo 26.	OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI	18
articolo 27.	RINVIO	18

ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato speciale d'oneri ha per oggetto la fornitura, mediante l'espletamento di una gara a procedura aperta in ambito comunitario, di un servizio di monitoraggio della qualità del servizio postale universale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

ARTICOLO 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario deve fornire un sistema di monitoraggio per la verifica della qualità del servizio postale universale, attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei dati nonché la predisposizione di report periodici sulla base di uno schema che verrà successivamente concordato.

ARTICOLO 3. CARATTERI DEL SERVIZIO

1. Entro 10 giorni dalla data dell'avvenuta stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà sottoporre all'approvazione dell'Autorità una proposta di pianificazione delle attività da svolgere, riguardante le seguenti prestazioni:

- a) Verifica del tempo di recapito del corriere di posta non massiva (ex prioritaria);
- b) Verifica del rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre).

2. La metodologia di riferimento per l'attività di monitoraggio si basa sulla normativa tecnica europea EN 13850, avente ad oggetto "*Postal services – Quality of service – Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail*", nella versione aggiornata.

a. Monitoraggio della posta non massiva.

3. Al fine di espletare l'attività di monitoraggio il territorio nazionale dovrà essere suddiviso in un numero di tratte pari a 893. Le località sede di rilevazione sono 206.

4. È facoltà dell'Autorità sostituire le tratte entro un massimo del 15% in ciascun anno.

5. I valori da attribuire ad ogni tratta, derivanti da studi effettuati sui flussi reali di posta, saranno comunicati dall'Autorità all'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dell'attività operativa e possono essere oggetto di revisione ogni anno, trascorsi 6 mesi dalla prima attuazione.

6. Il sistema di tracciamento deve prevedere un minimo di 100 invii di lettere campione per tratta.

7. L'aggiudicatario curerà la realizzazione di tutte le fasi del progetto consistente nell'elaborazione del piano di lavoro, nella produzione delle lettere, nella loro distribuzione ai collaboratori, nel controllo, nella impostazione, nel ricevimento, nella raccolta ed analisi dei dati, nell'archiviazione.

8. L'unità temporale di rilevazione è l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario di avviare a proprio carico fasi preliminari di sperimentazione.
9. L'attività di impostazione dovrà essere svolta da persone incaricate secondo piani predisposti dall'aggiudicatario.
10. Dovrà essere previsto un numero di ricevitori non inferiore ad uno ogni 70.000 abitanti; per le località con popolazione inferiore a 70.000 abitanti dovrà essere considerato comunque un operatore (fonte da utilizzare: ISTAT, Bilancio Demografico e popolazione residente al 31 dicembre 2012).
11. Le persone incaricate della spedizione e del ricevimento degli invii saranno prescelte dall'aggiudicatario, che dovrà tenere riservati i nominativi.
12. Qualora tale riservatezza venga meno o uno o più di tali soggetti non risultino idonei a garantire l'indipendenza e la correttezza delle operazioni svolte ovvero la loro conformità a quanto previsto dallo standard di riferimento, l'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere alla loro sostituzione, dandone comunicazione all'Autorità, ferma restando in capo all'aggiudicatario ogni ulteriore responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità stessa.
13. Dovrà essere verificabile se l'oggetto è stato impostato entro l'ora prefissata di raccolta, che sarà indicata nel contratto.
14. Le festività ed i giorni comunque non lavorativi non si considerano nel conteggio dei giorni utili per la consegna entro i parametri fissati.
15. Le lettere campione non devono essere riconoscibili.
16. La società Poste Italiane provvederà a rifornire l'aggiudicatario dei francobolli occorrenti per le lettere campione e per la corrispondenza attinente alle verifiche.
17. I francobolli necessari saranno inviati trimestralmente entro 15 giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario presso la sede scelta dall'aggiudicatario.
18. Qualora Poste Italiane non provveda tempestivamente, il rifornimento sarà operato dalla Società che fatturerà la relativa spesa a Poste Italiane.
19. La spesa sopportata dall'aggiudicatario per l'affrancatura degli invii mediante macchina affrancatrice sarà rimborsata dalla società Poste Italiane su presentazione di regolari fatture.
20. Per tutto quanto non specificamente dettagliato in relazione all'attività di spedizione e raccolta delle lettere campione e alle caratteristiche delle stesse, si rinvia a quanto descritto negli standard di riferimento contenuti nella normativa tecnica europea EN 13850.
21. L'aggiudicatario dovrà fornire all'Autorità per ciascun anno n. 12 rapporti mensili, due rapporti semestrali, un rapporto annuale.
22. I rapporti mensili dovranno pervenire all'Autorità entro il termine del mese solare successivo a quello cui si riferisce la rilevazione; quelli semestrali e quello annuale entro il termine del secondo mese solare successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
23. Qualora, in casi eccezionali, l'aggiudicatario avanzi motivata richiesta di proroghe relative alla consegna dei rapporti, l'Autorità ha facoltà di concederle, ferma restando la regolare effettuazione

delle attività di spedizione e ricezione delle lettere test. Nel caso in cui le proroghe non siano approvate dall'Autorità, in caso di ritardo si applicheranno le previste penali.

24. Ciascun rapporto dovrà pervenire in copia cartacea ed in formato elettronico tramite l'utilizzo della posta certificata agcom@cert.agcom.it ed essere anticipato via mail all'indirizzo disp@agcom.it.

25. I prospetti con l'elaborazione dei dati rilevati saranno forniti in formato.XML.

27. I rapporti mensili dovranno contenere i risultati della rilevazione nel mese di riferimento opportunamente elaborati e quelli cumulati dall'inizio dell'anno solare nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte, sulle caratteristiche della rilevazione e sulle eventuali criticità riscontrate.

28. I rapporti semestrali e quello annuale dovranno essere redatti in conformità con quanto stabilito nella normativa tecnica europea sopra menzionata e dovranno altresì includere una analisi relativa ai risultati totali della rilevazione e al rispetto da parte di Poste Italiane degli obiettivi di qualità stabiliti nella normativa vigente.

29. I dati relativi alle prestazioni di Poste Italiane e agli eventuali scostamenti dagli standard fissati saranno pubblicati dall'Autorità secondo modalità dalla stessa stabilite.

30. Tutti i rapporti dovranno indicare, oltre agli standard normativamente previsti, il numero medio dei giorni occorrenti per il recapito dell'intero campione e la percentuale di lettere-test recapitate da $j+1$ a $j+10$.

31. Nel rapporto dovranno essere, inoltre, riportati la percentuale entro lo standard prefissato per il relativo periodo nonché il numero delle lettere test valide, come da schema successivamente concordato con l'aggiudicataria.

32. Gli obiettivi di qualità sono fissati dall'Autorità prima dell'inizio dell'attività. L'Autorità comunicherà alla società aggiudicataria i riferimenti dei provvedimenti in cui essi sono pubblicati.

33. Nel caso di successive revisioni degli obiettivi di qualità, la società aggiudicataria sarà messa tempestivamente al corrente delle modifiche.

34. L'aggiudicatario dovrà garantire la buona custodia di tutta la documentazione.

35. I rappresentanti dell'Autorità all'uopo designati avranno libero accesso alla predetta documentazione.

36. Il cambiamento delle tratte, nonché l'eventuale redistribuzione del numero delle lettere-test per tratta, entro il limite del 15%, non determinano modifica delle condizioni contrattuali, ferme restando le assunzioni statistiche di accuratezza e precisione sopra indicate ed il numero complessivo delle tratte.

37. La certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 dovrà essere certificata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO 17000.

uy

38. L'eventuale perdita della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità e potrà costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'Articolo 16 del presente Capitolato, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

39. L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire all'Autorità i chiarimenti nonché la documentazione relativa all'attività oggetto dell'appalto.

40. Ulteriori specificazioni circa le modalità delle prestazioni saranno indicate nel contratto (ad esempio: tratte, formato degli invii, concentrazione massima delle lettere campione, indirizzi a mano e a macchina, affrancatura a macchina o in francobolli).

b. Monitoraggio sul rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo.

41. Fatti salvi successivi interventi regolatori dell'Autorità, l'attività di monitoraggio oggetto di appalto si baserà sugli standard minimi di servizio attualmente stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per le Comunicazioni 28 giugno 2007, alla luce delle rimodulazioni indicate dal fornitore del servizio universale nel Piano delle aperture estive, giornaliere ed orarie, degli uffici postali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto.

42. Il sistema di monitoraggio sarà implementato attraverso la realizzazione di rilevazioni su un campione estratto dall'insieme degli uffici postali situati in comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti.

43. I sopra citati standard potranno essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità di idonee misure regolamentari. La revisione dei predetti standard non determina la modifica delle condizioni contrattuali.

44. La modalità di rilevazione è di tipo "osservazionale": per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell'indagine provvederanno ad osservare e registrare il rispetto degli standard minimi di qualità, sulla base di una programmazione delle rilevazioni previamente comunicata all'Autorità.

45. In termini generali, la tecnica consiste nel realizzare una serie di osservazioni del servizio postale nel periodo temporale previsto dal decreto del 28 giugno 2007 (15 giugno – 15 settembre) di ciascun anno; le rilevazioni sono realizzate da personale appositamente addestrato che, in veste di cliente, sperimenta concretamente il servizio verificando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale sopramenzionato. L'universo di riferimento è costituito dagli uffici postali localizzati nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

46. La scelta del piano di campionamento è finalizzata ad individuare un campione di uffici postali che sia rappresentativo della popolazione di riferimento.

47. Negli anni di vigenza del contratto l'elenco relativo all'universo di riferimento sarà fornito dalla Amministrazione aggiudicatrice.

48. Il campione di uffici postali dovrà avere una numerosità non inferiore a 1000 unità, distribuiti sull'intero territorio nazionale e stratificati proporzionalmente per regioni e province.

49. Le rilevazioni saranno realizzate a partire dal 15 giugno e si concluderanno il 15 settembre di ciascun anno e saranno realizzate durante un generico giorno feriale.

50. I risultati del monitoraggio del piano di rimodulazione dovranno essere presentati in un rapporto, che dovrà essere consegnato entro il 15 di ottobre di ciascun anno di vigenza del contratto. Ciascun rapporto dovrà pervenire in copia cartacea nonché in formato elettronico.

51. Dovrà inoltre essere realizzato un dataset (es: foglio elettronico in formato XML), contenente tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio del Piano di rimodulazione delle aperture e che consenta di estrarre i dati e di poterli elaborarli elettronicamente.

52. Il dataset dovrà contenere i dati riguardanti: il numero e l'indicazione degli uffici postali che hanno adottato una rimodulazione delle aperture estive, giornaliera ed orarie; il numero e l'indicazione degli uffici postali che non rispettano gli standard minimi di servizio fissati in caso di rimodulazione delle aperture estive; le caratteristiche del servizio erogato dagli uffici postali (giorni ed orari di apertura).

ARTICOLO 4. DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla stipulazione dello stesso, o dall'inizio dell'esecuzione del servizio, stimata nel 1 luglio 2013, qualora l'avvio del servizio preceda la stipula e terminerà decorsi tre anni.

2. Nel caso di rispetto della data presunta di avvio l'attività di rilevazione dei dati si protrarrà fino al 30 giugno 2016, fermo restando, per quanto riguarda i tempi di consegna dei report, quanto previsto agli articoli 3, comma 22 e 3, comma 50, del presente Capitolato speciale.

3. E' fatta salva la possibilità di affidamento di servizi analoghi al medesimo aggiudicatario come precisato dall'articolo 1, comma 8, del Disciplinare.

ARTICOLO 5. IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale a base di gara dell'appalto pubblico del sistema di monitoraggio per la verifica della qualità del servizio postale universale, attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei dati nonché la predisposizione di report periodici, per l'intero periodo di durata contrattuale di tre anni, è stabilito in euro 1.997.316,75 (unmilione novecentonovantasettemilatrecentosedici/75) al netto dell'I.V.A., oltre ad euro 1.331.544,50 (unmilione trecentotrentunomilacinquecentoquarantaquattro/50) al netto di I.V.A., nel caso di affidamento di servizi analoghi come previsto dall'art. 1, comma 8, del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 6. VARIAZIONE DELL'ENTITA' DEL SERVIZIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

2. L'Autorità potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2, dell'articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza di un quinto dell'importo di cui al precedente Articolo 5 agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

3. L' Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui al precedente Articolo 5 del presente Capitolato. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

ARTICOLO 7. CAUZIONE

1. Il deposito cauzionale definitivo viene fissato nel 10 % dell'importo di aggiudicazione. L'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato per intero fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

3. Tale deposito cauzionale opererà anche a garanzia degli impegni di cui al Disciplinare.

4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

5. Le cauzioni possono essere costituite mediante uno dei seguenti modi, previsti dalla legge n. 348 del 10/6/1982:

- fideiussione prestata da aziende di credito;
- polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano.

6. Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta dell'Autorità ed entro 15 giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi, in ogni caso, del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. ed, in ogni caso, della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.

7. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

ARTICOLO 8. PAGAMENTI

1. Al pagamento delle prestazioni in contratto a favore del soggetto aggiudicatario, provvederà la società Poste Italiane.
2. Le fatture, da emettere ogni sei mesi in concomitanza con i rapporti semestrali, dovranno contenere, oltre all'importo relativo ed all'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale del soggetto aggiudicatario, il codice CIG, gli estremi del contratto e la causale.
3. Le fatture dovranno essere intestate a Poste Italiane S.p.A. e dovranno essere contestualmente inviate anche all'Autorità. Ove l'Autorità non comunichi osservazioni o eccepisca inadempimenti a carico dell'Appaltatore nel termine di un mese dal ricevimento delle stesse, la società Poste Italiane sarà autorizzata ad eseguire il pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, il pagamento delle fatture da parte di Poste Italiane deve avvenire entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, questi indicherà con apposita voce da riportare in fattura un importo pari allo 0,50 per cento dell'importo totale della fattura, che Poste Italiane tratterrà a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed alle singole attività descritte dall'Articolo 3 del presente Capitolato.
6. In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
7. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
8. L'importo delle fatture verrà bonificato da Poste Italiane S.p.A., previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n° 136.
9. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI e ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito:
 10. alla _____ (mandante) presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.
11. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
13. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione ed a Poste Italiane S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'aggiudicatario si impegna a:

- usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
- versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato;
- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori; mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Capitolato o per inosservanza di norme di legge, regolamentari e statutarie. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - a. ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi (confronta l'Articolo 10 del Presente Capitolato);
 - b. all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso;
 - c. a comunicare, entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e nelle modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile dell'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa;
 - d. a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
 - e. all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;
 - f. a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Resta

espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Ai fini del congruo svolgimento delle attività di controllo si richiama l'obbligo di previa comunicazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 44, del presente Capitolato.

ARTICOLO 10. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del'art. 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il

suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di pagare anche incorso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 11. VERIFICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. La regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali come descritte nell'Articolo 3 del presente Capitolato formerà oggetto di appositi periodici verbali che saranno redatti dall'incaricato dell'Autorità in contraddittorio con l'aggiudicatario.
2. Il verbale dovrà contenere l'indicazione degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse rispetto ai termini prestabiliti. La mancata osservanza dei termini previsti comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 12.
3. L'Autorità potrà procedere in qualunque momento a verifiche sul corretto svolgimento dell'attività oggetto di appalto, nonché a verifiche sui risultati comunicati e sulle modalità procedurali.
4. In caso di eventuali irregolarità, l'Autorità potrà richiedere e l'appaltatore dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 12 e salva comunque la possibilità di cui all'Articolo 15.
5. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità, su richiesta, la documentazione e il personale necessari ai fini di dette verifiche.

ARTICOLO 12. PENALITA'

1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 7 del presente Capitolato, si procederà all'applicazione delle penali al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) qualora il soggetto aggiudicatario non presenti, nel termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente Capitolato, la progettazione delle attività descritte all'Articolo 3, si applicherà una penale di euro 10.000,00;
 - b) nel caso in cui l'aggiudicatario non partecipi, nelle date previste, alle riunioni programmate per le verifiche di cui all'articolo 10, verrà applicata una penale di euro 5.000,00 per ognuna delle riunioni;
 - c) Ove l'espletamento delle attività previste in contratto non avvenga nei tempi fissati nell'articolo 3 del presente Capitolato, si applicherà una penale di euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo fino alla data del verbale di regolare esecuzione;
 - d) Qualora l'esercizio delle attività di cui all'articolo 3 evidenzii irregolarità formali o erroneità nel calcolo delle medie di modesta entità si applicherà una penale da euro 500,00 a 10.000,00 euro.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18 e Articolo 19.

ARTICOLO 13. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE PENALI

1. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore anche a mezzo fax.

2. L'aggiudicataria, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale.

3. Le penali a carico del soggetto aggiudicatario verranno trattenute, all'atto dei pagamenti ad esso spettanti, dalla società Poste italiane obbligata ai pagamenti stessi, su indicazione dell'Autorità, oppure incamerate a valere sul deposito cauzionale definitivo.

4. In tale ultima ipotesi l'aggiudicatario sarà tenuto a provvedere alla reintegrazione della cauzione entro 15 giorni.

L'applicazione della sanzioni non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'appalto.

Se la Società sarà sottoposta al pagamento di 3 penali, nel corso di un anno, il contratto si intenderà risolto ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'ammontare delle penali, che in ogni caso non può superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto, sarà ritenuto dalle somme dovute all'aggiudicatario ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

5. La società Poste Italiane provvederà poi all'accredito a favore dell'Autorità delle somme trattenute a titolo di penale, con le modalità che l'Amministrazione concorderà con Poste Italiane.

ARTICOLO 14. CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ARTICOLO 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. nel caso si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento anche parziale, con riferimento ai tempi previsti e alle caratteristiche richieste, degli scopi essenziali connessi al contratto stesso. Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

2. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione fatte salve le richieste di risarcimento danni.

3. Oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato, la risoluzione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione potranno essere richieste dall'Amministrazione in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa stessa. Resterà salva, inoltre, la possibilità per l'Amministrazione di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali. Ln

ARTICOLO 16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata (A.R.), senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- a. le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - b. nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al contratto stesso;
 - c. il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
 - d. si siano verificate irregolarità, frodi e negligenze in genere;
 - e. nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - f. nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e nel caso di subappalto e cessione del contratto;
 - g. mancato rispetto delle norme in tema di tracciabilità;
 - h. abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
 - i. dopo tre contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Autorità;
 - j. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona di diritti ed obblighi inerenti il presente capitolato;
 - k. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
 - l. nel caso di perdita della certificazione del sistema di qualità da parte dell'aggiudicatario.
2. In tal caso, all'aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

ARTICOLO 17. RECESSO

1. Il contratto d'appalto è concluso in considerazione, *inter alia*, della compatibilità della compagine sociale dell'aggiudicatario, nonché del proprio assetto societario e patrimoniale in relazione al ruolo istituzionale dell'Autorità.
2. Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.
3. L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
4. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso.
5. In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
 - spese sostenute dall'appaltatore.

ARTICOLO 18. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Autorità ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
2. In ogni caso, l'Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/06. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Autorità che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'articolo 1671 del Codice civile.

ARTICOLO 19. ESECUZIONE IN DANNO

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione, ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell'aggiudicatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà sostituirsi all'aggiudicatario stesso nell'esecuzione d'ufficio, ovvero potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

ARTICOLO 20. RISERVATEZZA

1. Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le notizie, le informazioni forniti dai responsabili dell'Autorità o direttamente dal gruppo di contatto della società Poste Italiane nonché quelli di cui il soggetto aggiudicatario sia venuto comunque a conoscenza relativamente alla procedura di gara e nel corso della esecuzione dell'appalto.
2. Essi non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere divulgati, comunicati a terzi nè utilizzati a qualunque titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
3. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.
4. Il soggetto aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi.
6. Il soggetto aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa ad altre gare ed appalti.

ARTICOLO 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.avcp.it.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'Appaltatore si obbliga a:
 - curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

ARTICOLO 22. ESONERO DELL'AUTORITA' DA QUALSIASI RESPONSABILITA'

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà sollevare l'Autorità da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dell'appalto e, a tal fine, dovrà presentare apposita polizza fideiussoria per il valore di 250.000,00 euro, per i danni prodotti all'Autorità, al personale dell'Autorità ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
2. La polizza di cui sopra sarà svincolata unitamente al deposito cauzionale definitivo di cui all'Articolo 7.

ARTICOLO 23. REVISIONE DEI PREZZI

1. Per l'intero periodo di durata contrattuale pari a tre anni non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

ARTICOLO 24. PRIVATIVE E BREVETTI

1. L'Autorità è esonerata da qualsiasi responsabilità possa derivare dal fatto che siano stati utilizzati, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, procedure per le quali terzi abbiano la privativa, ovvero il brevetto.
2. In conseguenza di quanto sopra, il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente delle eventuali richieste di risarcimento derivanti da utilizzo abusivo di tali procedure.
3. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto.
4. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'Articolo 15 del presente Capitolato.

ARTICOLO 25. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
3. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006, l'Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire

dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 26. OSSERVANZA DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

1. L'impresa, sotto la sua responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e di quant'altro possa comunque interessare il presente appalto.

ARTICOLO 27. RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

ARTICOLO 28. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le altre controversie concernenti le obbligazioni derivanti dal presente capitolato, il foro competente è il T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

W